

Roma, 11 settembre 2023

Alla cortese attenzione

Presidente 8° Commissione Senato - Sen. Claudio Fazzone  
Presidente 9° Commissione Senato - Sen. Luca De Carlo

Ministro e Vice Presidente del Consiglio - Sen. Matteo Salvini  
Vice Ministro – On. Edoardo Rixi

**Oggetto: emendamento art. 20 D.L. 104**

L'art. 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, **esclude l'autotrasporto merci dalla applicazione del contributo previsto per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.**

Come è noto, detto contributo è stato oggetto negli ultimi anni di un ampio contenzioso degli operatori del trasporto merci e della logistica, motivato dal fatto che queste imprese non sono soggette ad alcuna attività di vigilanza da parte dell'Autorità, mentre sono soggette alla regolazione di altre Amministrazioni competenti per la recezione delle normative comunitarie, per la determinazione delle condizioni tecnico/organizzative, per l'attività di controllo e sanzionatoria.

**La motivazione dell'art. 20** muove appunto da tale presupposto, **riconoscendo che nel settore dell'autotrasporto l'ART non esercita alcuna competenza**, essendo altri gli enti preposti.

**Le imprese Associate AICAI svolgono servizi di corriere espresso, che rientrano nell'ambito dei servizi postali a valore aggiunto, sia nazionali che internazionali;** esse giocano un ruolo fondamentale nella catena logistica e del valore per le piccole e medie e grandi imprese italiane, garantendo spedizioni di plichi e pacchi nei tempi più rapidi in tutto il mondo, con un **contributo decisivo per l'export** del nostro Paese (oltre un quarto dell'export extra-UE a valore secondo dati Agenzia delle Dogane).

**Pur essendo soggette sotto molteplici profili alla vigilanza dell'AGCOM e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le imprese di corriere espresso nostre associate sono richieste di corrispondere il contributo dell'ART, nonostante questa non abbia alcuna competenza sul settore postale,** con un notevole aggravamento dei costi e duplicazioni di contribuzioni del tutto ingiustificate; ne deriva che stante la sua *ratio*, l'attuale formulazione dell'art 20 sia troppo restrittiva, e che la detta esenzione non possa essere limitata all'autotrasporto, ma debba includere anche i servizi di corriere espresso e postali più in generale, essendo questi del tutto estranei alla competenza dell'ART e rientrando, come detto, in quella dell'AGCOM e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

D'altra parte, il fatto che solo le imprese di autotrasporto possano godere dell'esenzione del contributo ART rischia di configurare una grave violazione degli obblighi comunitari dell'Italia, sia per quanto concerne la normativa sulla concorrenza, che risulta distorta tra le varie modalità di trasporto, sia per quanto concerne la normativa in materia di Aiuti di Stato. Inoltre **costituisce un onere che grava solo sulle imprese operanti in Italia, creando uno svantaggio competitivo nei confronti di tutti gli altri paesi europei.**

Alla luce delle suddette considerazioni, **si ritiene necessario che la formulazione dell'art 20 sia modificata in modo da ricomprendere tutte le modalità di trasporto merci, i servizi di logistica, compresi quelli postali e di corriere espresso, operando anche per essi la soppressione del connesso obbligo contributivo dell'ART.**

Con l'auspicio che questa istanza, condivisa anche da tutti gli operatori della logistica e del trasporto merci, venga accolta, **per ridurre costi e complessità per gli operatori nazionali del trasporto,** rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore eventualmente necessario approfondimento e per audizione alle Commissioni riunite.

Si allega la bozza di proposta di emendamento.

Distinti saluti

Il Presidente AICAI  
Dott. Marco Carenini



AS 854

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n.104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

#### Emendamento

«All'articolo 20, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) in epigrafe, il termine "autotrasporto" è sostituito da "trasporto e logistica delle merci, attività accessorie e ad esse connesse, attività postali e di corriere espresso";
- 2) al comma 1, la frase "del settore dell'autotrasporto merci" è sostituito da "delle attività di trasporto e di logistica delle merci, delle attività accessorie e ad esse connesse, delle attività postali e di corriere espresso";
- 3) al comma 2, la frase "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" è sostituita da "che svolgono attività di trasporto e di logistica delle merci, attività accessorie e ad esse connesse, attività postali e di corriere espresso"».

(Modifiche)

Art. 20.

Disposizioni urgenti in materia di ~~autotrasporto~~ **trasporto e logistica delle merci, attività accessorie e ad esse connesse, attività postali e di corriere espresso**

1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: «, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti», sono inserite le seguenti: «ad esclusione ~~del settore dell'autotrasporto merci~~ **delle attività di trasporto e di logistica delle merci, delle attività accessorie e ad esse connesse, delle attività postali e di corriere espresso.**».

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici ~~operanti nel settore dell'autotrasporto merci~~ **che svolgono attività di trasporto e di logistica delle merci, attività accessorie e ad esse connesse, attività postali e di corriere espresso** è soppresso.

